

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE NEI COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO, CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA E VILLA CARCINA - CUP C87H21004970002

L'anno **duemilaventidue** addì **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente	
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente	
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 77

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE NEI COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO, CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA E VILLA CARCINA - CUP C87H21004970002

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- in data 27 dicembre 2012 è stata sottoscritta la convenzione tra i comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Gardone V.T., Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina e la Comunità Montana di Valle Trompia la quale veniva delegata per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del reticolo idrico minore;
- in data 24 maggio 2018 aderiva alla sopracitata convenzione anche il comune di Concesio delegando la Comunità Montana di Valle Trompia allo svolgimento del medesimo servizio;
- tale convenzione prevede il conferimento in capo alla Comunità Montana di Valle Trompia dell'onere di eseguire su tali aree demaniali le manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Giunta Esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 186 del 22/12/2021 si affidava alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia il servizio di progettazione e direzione lavori del progetto di manutenzione straordinaria del Reticolo Idrico Minore;
- con deliberazione di Giunta Esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 75 del 11/05/2022 è stato approvato un atto di indirizzo per l'affidamento alla società Sevat servizi Valle Trompia scarl delle funzioni operative e manutentive relative al demanio del reticolo Idrico minore conferito da parte dei comuni di Valle Trompia;

CONSIDERATO che la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l. prevede nell'oggetto del proprio statuto *“azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile”*;

RITENUTO di avvalersi della predetta società SE.VA.T. scarl per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO l'allegato schema di contratto di servizio e ritenutolo degno di approvazione;

PRESO ATTO della relazione allegata alla presente deliberazione di cui all'art. 192 c. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i che valuta conveniente il ricorso all'affidamento in house:

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE:
 - i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
 - l'allegato schema di contratto di servizio che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria reticolo idrico minore che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e 38 del Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 34 del d.Lgs. 267/2000;
2. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
3. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
5. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 16.05.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 16.05.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **30.05.2022**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 30.05.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ	
	SE.VA.T. S.C.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	
	DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO	
	MINORE NEI COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO,	
	CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, MARCHENO,	
	MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO,	
	TAVERNOLE SUL MELLA E VILLA CARCINA - CUP	
	C87H21004970002	
	L'anno DUEMILAVENTIDUE addì __, del mese di MAGGIO	
	nella sede di Comunità Montana di Valle Trompia, in	
	Via Giacomo Matteotti n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	e	
	l'Arch. Fabrizio Veronesi, nato a Brescia, il	
	1	

12.11.1960, residente a Brescia in qualità di
Direttore della SE.VA.T Società Consortile Servizi
Valle Trompia, Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA
03849630987, che agisce quale impresa appaltatrice
in forma singola - iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia, di
seguito nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- In data 15/11/2018 la società Gal Golem Valle
Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società
Consortile a Responsabilità Limitata è stata
trasformata in società Se.Va.T. Servizi Valle
Trompia s.c.r.l., società interamente composta da
soci pubblici adatta a ricevere affidamenti in house
secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una
partecipazione del 80,92% in detta società;

- con prot. 5365 del 20/05/2021, la società
Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. risulta
iscritta all'albo delle società in house, così come
disposto dall'art. 192 del D. lgs. 18 aprile 2016,
n.50;

- è stato acquisito agli atti il documento unico di
regolarità contributiva prot. INPS n. _____ del _____

rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

- L'art. 192, comma 2 del Dlgs 50/2016 stabilisce che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto della motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

- Con delibera di giunta n. 75 del 11/05/2022 la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l le funzioni operative e manutentive relative al demanio del Reticolo Idrico Minore conferito da parte dei comuni di Valle Trompia.

- Con delibera di giunta n. 77 del 18/05/2022 la

Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria reticolo idrico minore, approvando la relazione illustrativa contenente i riferimenti agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. in persona del Direttore che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione delle opere in oggetto.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino al 31/12/2022 e comunque fino alla fine

della rendicontazione dell'opera.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente, ovvero dare supporto a Comunità Montana (qualora esigenze di opportunità suggeriscano di mantenere la titolarità del segmento di procedura in capo a Comunità Montana stessa), le seguenti fasi del procedimento:

- svolgere la procedura di appalto relativa all'affidamento dei lavori, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti;
- predisporre gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara;
- curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (Ove richiesti);
- stipulare il contratto di appalto;
- comunicare e trasmettere al sistema SIMOG

	presso l'ANAC le informazioni previste dalla	
	disciplina applicabile, relativamente alle fasi	
	della pubblicazione del bando e	
	dell'aggiudicazione;	
	• comunicare all'Osservatorio dei contratti	
	pubblici le informazioni previste dalla	
	disciplina applicabile;	
	• redigere la contabilità di cantiere;	
	• tenere i rapporti con i comuni soci;	
	Art. 5 - Ammontare del contratto	
	1. Il corrispettivo per la realizzazione dei lavori	
	ammonta ad € 189.457,92 (IVA inclusa).	
	Il trasferimento economico verrà erogato con	
	riferimento allo stato di avanzamento procedurale di	
	delle opere di cui all'oggetto.	
	Per le quote relative all'espletamento di servizi la	
	liquidazione avverrà dietro presentazione di fattura	
	elettronica.	
	Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di	
	modifica	
	Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove	
	esigenze non dilazionabili (a titolo	
	esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili	
	o derivanti da variazioni legislative o di	

pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte

dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Procuratore Generale della

Società, nato a Desenzano del Garda, il 30.08.1982, residente a Mura, ed l'Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.2021, residente a Brescia, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità

	elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55)	
	intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia	
	Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio"	
	IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese	
	data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art.	
	16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei	
	pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente	
	all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla	
	fattura.	
	Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
	successive modifiche.	
	2. L'affidatario si impegna a dare immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante ed alla	
	prefettura-ufficio territoriale del Governo della	
	provincia competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte	
	(subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi	
	previsti dall'art. 3 della legge	

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura

e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante

invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico

del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale

il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. s.c.a.r.l.

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INERENTE L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SE.VA.T Scarl PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE NEI COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO, CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA E VILLA CARCINA – CUP C87H21004970002

La presente relazione si compone delle seguenti parti:

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- 3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**
- 4. MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO IN-HOUSE E RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO**
- 5. VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ**

1. INTRODUZIONE

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Questo documento, suddiviso in quattro sezioni, intende sostanzialmente garantire adeguata informazione in merito al servizio di manutenzione straordinaria del Reticolo Idrico Minore, motivarne la scelta della modalità di affidamento, dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico.

Si intende inoltre relazionare in merito alla congruità economica delle condizioni dell'affidamento, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme dell'art. 113 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 106, par. 2 TFUE, art. 14 TFUE).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. Stato, sez. V, 22 Dicembre 2005, n. 7345).

Il "servizio pubblico" può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il "servizio universale" può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di servizio universale ricomprende "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza". La nozione interna di "servizio pubblico locale" a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di "servizio di interesse generale", ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010).

I "servizi di interesse generale", secondo la Commissione Europea, sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. In altre parole, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili,

indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'ente locale deve pertanto intervenire laddove – per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile - si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Il servizio pubblico locale di cui l'ente è titolare può essere gestito direttamente, in economia o con un affidamento in house providing, oppure affidato all'esterno con le modalità e nelle forme previste dal Codice dei Contratti. Il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), contiene il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24, e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative. Il controllo analogo può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
- Oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
- Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco avviene secondo le modalità e i criteri definiti dall'ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti.

La Comunità Montana ha provveduto ad iscrivere la propria società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l. con prot. 5365 del 20/05/2021 all'albo delle società *in house*, così come disposto dall'art. 192 del D. lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'Ente può procedere agli affidamenti nelle more della conclusione del procedimento. Inoltre, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente

ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono altresì effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dalla società "in house", avendo riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione.

Da ultimo è stato approvato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 23.09.2016, che indica all'art. 4, tra l'altro, le finalità perseguibili mediante società in house che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere

- a) "produzione di un servizio di interesse generale";
- b) "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...";
- d) "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente...";
- e) "servizi di committenza ...".

L'art. 16 del citato decreto dispone che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo nel caso di assenza di capitali privati. Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di costituire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società Se.Va.T Servizi Valle Trompia possiede tutti i predetti requisiti di legge.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria relativo al demanio Reticolo Idrico Minore da parte dei Comuni di Valle Trompia.

In particolare il servizio dovrà ricomprendere le seguenti attività:

- a) svolgere la procedura di appalto relativa all'affidamento dei lavori, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti;
- b) predisporre gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara;
- c) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- d) stipulare il contratto di appalto;
- e) comunicare e trasmettere al sistema SIMOG presso l'ANAC le informazioni previste dalla disciplina applicabile, relativamente alle fasi della pubblicazione del bando e dell'aggiudicazione;

- f) comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici le informazioni previste dalla disciplina applicabile;
- g) tenere i rapporti con i comuni soci;

Le suddette attività dovranno essere svolte con la massima puntualità e sollecitudine, osservando con esattezza tutti gli impegni assunti. Per garantire l'economicità e la celerità dei servizi svolti si dovranno inoltre fornire tutte le prestazioni connesse all'oggetto dell'affidamento che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti dietro semplice richiesta del Comune, qualora se ne ravvisi la necessità.

4. MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO IN-HOUSE E RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO

La normativa vigente prevede le seguenti modalità di gestione e affidamento dei servizi:

1. Gestione diretta;
2. Affidamento in appalto o concessione;
3. Affidamento a Società a capitale misto pubblico-privato;
4. Affidamento "*in house providing*".

Attualmente questo Ente gestisce in forma associata come da convenzione sottoscritta con i Comuni soci il servizio di manutenzione del Reticolo Idrico Minore. Tale convenzione prevede inoltre, il conferimento in capo alla Comunità Montana di Valle Trompia dell'onere di eseguire su tali aree demaniali le manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso.

L'Ente opera però ormai da diverso tempo in estrema carenza di personale, per cui risulta molto complicato optare per la gestione interna del servizio oggetto di relazione.

Con queste premesse appare pressoché scontato giungere alla conclusione che le opzioni di gestione percorribili sono ridotte all'affidamento *in house providing*.

Affidamento in house-providing

A decorrere dalla data di costituzione della società, la Se.Va.T. Servizi Valle Trompia è stata sempre impegnata nello svolgimento di attività aventi un'elevata importanza strategica per il socio maggioritario, acquisendo così un'elevata esperienza nella gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico.

La Comunità Montana di Valle Trompia ha pertanto optato per l'affidamento *in house providing* della gestione del servizio di manutenzione straordinaria del Reticolo Idrico Minore in quanto la società ha sempre dimostrato attraverso il suo personale di sapere affrontare in maniera ottimale non solo tutti gli incarichi affidatigli in passato, ma anche quelli derivanti dai numerosi contratti attualmente in essere.

Inoltre la modalità di affidamento prescelta risulta vantaggiosa anche per i seguenti aspetti tecnico gestionali:

- il mantenimento del margine operativo della gestione all'interno della società pubblica con conseguente patrimonializzazione della stessa e correlato efficientamento dei servizi;
- la gestione flessibile delle attività, dovuta al potere di indirizzo e controllo dell'Ente, utile al fine di garantire un'elevata operatività in relazione ai mutamenti delle condizioni esterne che di volta in volta si presentano.
- L'efficientamento di tipo amministrativo nei confronti dell'Ente e la possibilità di sgravare così in termine di ore lavoro i dipendenti dello stesso;

5. VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ

In allineamento con le Linee Guida ANAC in consultazione on line dal 12 febbraio 2021, recanti «*Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.*» si ritiene di affrontare da ultimo la **valutazione dei benefici per la collettività** della forma di gestione prescelta.

In particolare affrontando i profili di:

- a) universalità e socialità;
- b) efficienza;
- c) economicità e qualità del servizio;
- d) ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Gli obiettivi di **universalità e socialità** attengono prettamente agli affidamenti di servizi di interesse generale e pertanto con riguardo alle prestazioni da affidare nel servizio in oggetto si farà riferimento alle modalità di erogazione del supporto all'Ufficio Lavori Pubblici della Comunità Montana di Valle Trompia nel percorso di realizzazione degli interventi previsti nel progetto.

Risulta evidente e quasi tautologico evidenziare come una società pubblica, costituita al 100% da enti pubblici e sorta all'interno di enti locali costantemente rivolti al soddisfacimento del pubblico interesse, possa trovarsi di gran lunga più avvantaggiata, "costituzionalmente" orientata e strutturalmente avvezza per formazione culturale e tecnica ed habitus operativo ad improntare le proprie prestazioni all'**eguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti** ubicati in un determinato territorio, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola attività, poiché opera nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e rispetto dell'utenza della pubblica amministrazione medesima.

L'azione della Società in house consente inoltre di garantire, nelle procedure di esternalizzazione che dovrà mettere in campo (per i servizi di progettazione, i servizi di appalto, le interlocuzioni con gli enti finalizzate al recepimento delle autorizzazioni necessarie) una totale imparzialità in termini di **accessibilità fisica ed economica** ai servizi ed alle procedure da avviarsi, in forza dell'esperienza maturata in sinergia con l'ente Comunità Montana di Valle Trompia, che ne costituisce il maggior azionista, sui processi di digitalizzazione dei procedimenti telematici.

Inoltre, i protocolli di disaster recovery e conservazione sostitutiva dei dati, che sono patrimonio costante della pubblica amministrazione che ospita le strutture operative della Società, sono in grado di assicurare **la continuità nell'erogazione del servizio** proposto nei confronti della Comunità Montana di Valle Trompia secondo parametri difficilmente confrontabili con quelli di eventuali fornitori di mercato.

Da non tralasciare anche il dato che l'affidamento in house della attività in oggetto garantisce

agli enti locali conferenti un immediato **controllo sull'efficacia** del servizio atteso, valutato con riferimento al contratto di servizio, ed esplicitati nelle motivazioni richiamate, anche in considerazione della previsione di costanti azioni di controllo e monitoraggio che i soci in quanto titolari del potere di controllo analogo sulla Società possono mettere in atto, volte ad accertare, in fase esecutiva, il raggiungimento delle finalità perseguite. I pregnanti poteri di intervento e di controllo riconosciuti all'amministrazione controllante nei confronti della società in house, consentono infatti interventi volti ad adeguare, anche in itinere, le condizioni di esercizio alle specifiche esigenze dell'amministrazione, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peculiarità ben diversamente praticabile nel caso di affidamento in esterno delle medesime funzioni.

L'economicità dell'affidamento è perseguita anche in considerazione del fatto che lo stesso viene erogato per il tramite di uno staff di professionalità pubbliche aggregate che servendo una pluralità di amministrazioni locali (alla società aderiscono 18 diversi enti locali prevalentemente di piccole dimensioni) conseguono indiscutibilmente il raggiungimento di **economie di scala**. Infatti la contrattualizzazione unificata di diverse risorse tecniche consente di mettere a disposizione competenze immediatamente fruibili, diminuendo l'incidenza dei costi fissi (attrezzature, locali, formazione) e di mantenimento nel tempo di tali competenze, che risultano unitariamente ripartite su più enti, rendendo efficiente, attraverso la specifica forma di gestione associata un servizio a gestione unitaria su vasta area, modalità che consente l'utilizzo condiviso delle medesime risorse, giungendo ad un più ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La **qualità del servizio** è assicurata dagli elevati standard qualitativi conseguiti dal personale di Sevat che già supporta la Comunità Montana di Valle Trompia per molteplici altri servizi in gestione associata, (si pensi ad esempio alla Certificazione ISO 9001 conseguita e rinnovata per le attività di Centrale di Committenza) come testimoniato anche dai ridotti tempi di evasione delle pratiche e dal ridottissimo tasso di soccombenza nel contenzioso come pubblicato sul proprio profilo web di riferimento (<http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza>).

Inoltre, il ricorso alla Società in house Sevat favorisce **la partecipazione del cittadino**, poiché il sito web della Società (www.sevat.eu) garantisce puntualmente, con chiarezza e tempestività (grazie al personale specificamente dedicato alla Comunicazione) l'accesso del cittadino a tutte le informazioni riguardanti il procedimento, facilitando la presentazione di eventuali reclami e la formulazione di osservazioni.

Infine è assicurata la massima **trasparenza** dell'intero processo di valutazione economica dei procedimenti, attraverso la pubblicazione di tutti gli atti relativi agli affidamenti in house sul profilo di committente, così come previsto dall'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Da ultimo si rammenta una considerazione importante anche sotto il profilo dell'**ottimale impiego delle risorse pubbliche**: in assenza del supporto previsto da questo affidamento, l'Ente Locale non sarebbe in grado di garantire la corretta continuità di erogazione dei servizi.

La soluzione individuata, perfettamente conforme alle normative vigenti, rappresenta in questo specifico momento l'unica soluzione possibile per scongiurare una simile eventualità.

Il Direttore di Comunità Montana di Valle Trompia
Dott. Armando Sciatti